



SCUOLE DELL'INFANZIA · PRIMARIA · SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Golgota 39, 70022, ALTAMURA (BA) | Tel. e Fax 080 3114308 | Codice meccanografico BAIC8AF009 | C.F. 91147640725
email: baic8af009@istruzione.it | PEC: baic8af009@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Approvato nella seduta del C.I. del 05.12.2024 delibera n° 7

PREMESSA

La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare ed istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone. È nella scuola, inoltre, che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia. È soprattutto in queste due istituzioni, infatti, che vengono insegnate le prime regole di comportamento e fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.

Questo Regolamento vuole essere un contributo significativo alla realizzazione della formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i dettami della Costituzione. È di fatto un "contratto formativo" scritto e condiviso dall'Istituzione Scolastica e dalla Famiglia, che permetterà il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza e disciplinerà la vita di tutti coloro che a vario titolo e con ruoli diversi accedono o fruiscono della scuola.

L'obiettivo del Regolamento, infatti, è quello di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità comuni. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008 e aggiornato in seguito alla Nota MIM 5274 dell'11/07/2024.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Finalità

Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola Secondaria di Primo Grado “Padre Pio” di Altamura.

Infatti come già richiamato nel Patto di Corresponsabilità Educativa, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: gli studenti, il personale scolastico e la famiglia condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.

In particolare, gli alunni godono di particolari diritti ma accanto ai diritti, esistono alcuni doveri imprescindibili. La mancata osservanza di tali doveri comporta delle sanzioni.

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire quali sono gli organi competenti a comminare le sanzioni e le corrispondenze tra infrazioni e sanzioni.

Art. 3 – Diritti degli studenti

1. All'alunno è dovuto il massimo rispetto:
 - Tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.
 - I docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze.
 - La Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze dell'alunno.
 - Il Consiglio di classe concorda un carico di lavoro a casa equilibrato nell'arco della settimana.
2. L'alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe:
 - I docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.
3. L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:
 - La Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi.
 - La Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno.
 - La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di sostegno.
4. L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:
 - La Scuola forma l'uomo ed il cittadino.
 - La Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.
5. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole del comportamento scolastico che gli si chiede di rispettare:
 - Un docente (o un delegato) designato dal Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico il presente Regolamento di disciplina.
 - Gli alunni sono invitati a formulare un Regolamento di classe che rispecchi e cali nella realtà della classe il Regolamento di disciplina dell'Istituto.
6. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui.
 - I docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento e stipulano con loro un contratto formativo.
 - Il Consiglio di classe informa l'alunno ed i genitori circa la programmazione educativa e didattica.
7. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva:

- Il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
 - Il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, anche attivando processi di autovalutazione.
8. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:
La Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.
9. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:
- La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.
10. L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:
- La Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4 – Doveri degli studenti

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare l'alunno deve:

1. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
2. Frequentare con regolarità.
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
6. Rispettare le consegne degli insegnanti.
7. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
8. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, abbigliamento decoroso, ecc.).
9. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
10. Rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano.
11. Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli Insegnanti e tutto il restante personale della scuola.
12. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
13. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
14. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.).
15. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato;
16. Utilizzare altri dispositivi elettronici in classe e a scuola (pc e tablet) solo ed unicamente per motivi didattici e sotto la guida dei docenti.
17. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).

18. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili quali:

- falsificare il libretto delle giustificazioni;
- non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
- acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o pubblicazione sui social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
- mettere in atto comportamenti o commettere reati tipo: furto, spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)

Art. 5 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale.

1. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente per il quale si propone la sanzione ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
2. Le mancanze sanzionabili sono da considerarsi tali sia se commesse sia durante l'attività didattica ordinaria sia durante l'espletamento di iniziative didattiche integrative che si svolgono all'esterno della struttura scolastica (visite guidate, uscite o altro).
3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso:
 - lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, di attività a vantaggio della comunità scolastica;
 - l'ammonizione dello studente orale e scritta;
 - l'avvertimento alla famiglia.

Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:

- a) attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
- b) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
- c) il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche;
- d) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;

- e) la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;
- f) il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredi equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

Il provvedimento di cui al punto a) è preso dal professore dello studente.

I provvedimenti di cui ai punti b), c), d) sono presi dal Consiglio di classe.

I provvedimenti di cui ai punti e) ed f) sono proposti dal Consiglio di classe al Dirigente e diventano esecutivi se da lui accolti.

Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia, dal docente - per i provvedimenti di cui al punto a) - dal Coordinatore della classe - per tutti gli altri provvedimenti.

- 2. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.
- 3. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

Art. 7 – L'allontanamento dalla comunità scolastica ("sospensione")

- 1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ("sospensione") può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico.

Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze.

- 2. L'uso del telefono cellulare, del lettore video o audio e di oggetti simili all'interno dell'edificio scolastico comporta anche il ritiro temporaneo dell'oggetto da parte del personale scolastico che lo affida al Ds o suo delegato (in caso di ritiro del cellulare, l'alunno stesso estrarrà la SIM prima di consegnare il dispositivo). L'oggetto ritirato andrà riconsegnato in giornata al genitore.
- 3. Il divieto di fumo si applica per tutti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumare, fatto salvo il disposto di cui alla L. 584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, per gli alunni è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a tre giorni.
- 4. Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso:
 - a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati di simile specie).
 - b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, l'incendio o l'allagamento).

La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla magistratura.

5. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- c) nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 249/1998.

Art. 8 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o non essere ammesso all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 o in caso di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 9 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente Regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame. In tal caso, le stesse verranno inflitte dalla Commissione d'esame e saranno applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 10 - Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.
2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
4. Il Dirigente Scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
5. Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica in una fase terminale dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.

8. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
9. Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale), si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.
10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

Art.11– Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

CASISTICA DEI COMPORTAMENTI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Comportamento	Sanzione	Competenza
Ritardi	Obbligo di giustificazione scritta	Docente
Ritardi in numero superiore a dieci per quadrimestre	Richiamo scritto con annotazione sul registro di classe	Segnalazione al D.S. e/o al C.d.C. da parte del coordinatore
Disturbo occasionale durante le lezioni	Richiamo verbale	Docente
Disturbo occasionale reiterato durante le lezioni	Segnalazione sul registro di classe	Docente
Disturbo persistente anche dopo la segnalazione sul registro di classe	Segnalazione sul registro di classe e al Coordinatore che informerà il D.S. e la famiglia con sospensione da uno a tre giorni.	C.D.C. per eventuale irrogazione di sanzione disciplinare di sospensione dalle attività didattiche
Assenza ingiustificata	Richiamo scritto con annotazione sul registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia.	Docente

Offesa alla persona del docente e agli ausiliari	Richiamo scritto del Docente. Segnalazione al D.S. e sospensione da uno a tre giorni senza obbligo di frequenza.	Consiglio di classe. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Offesa ai compagni e loro Famiglie	Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, per un numero di giorni da uno a tre.	Consiglio di Classe La famiglia è tempestivamente messa al corrente
Utilizzo scorretto degli strumenti digitali	Richiamo scritto, segnalazione al D.S., comunicazione immediata alla famiglia e sospensione dalle lezioni per un numero di giorno da definire a seconda della gravità delle azioni segnalate.	C.d.C., convocato dal D.S. su segnalazione del docente e/o anche di operatori scolastici.
Mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o generazione di situazioni pericolose per sé e per gli altri: in particolare nei momenti di ingresso o uscita dall'istituto o nei momenti in cui si adoperano le scale.	Richiamo scritto sul registro. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, da tre a cinque giorni e più. Rimborso danni e/o riparazioni.	Consiglio di Classe La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Danni a persone	Richiamo scritto da parte di un docente. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, da tre a cinque giorni e più. Rimborso danni.	Consiglio di Classe La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Danni a cose	Richiamo scritto sul registro. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni per un numero di giorni da definire. Riparazione o rimborso del danno.	Consiglio di Classe La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Violenza fisica verso persone e cose	Richiamo scritto, segnalazione al D.S., comunicazione immediata alla famiglia e sospensione, a seconda della gravità, fino a 15 giorni	Consiglio di Classe, anche su segnalazione di operatori scolastici.
Violenza fisica verso persone e cose che comportino anche responsabilità penali e configurabili come reato.	Richiamo scritto, segnalazione al D.S., comunicazione immediata alla famiglia e sospensione, a seconda della gravità, oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto, acquisito il parere scritto del C.d.C, convocato dal D.S. su segnalazione del docente e/o anche di operatori scolastici

Le mancanze sanzionabili sono da considerarsi tali sia se commesse durante l'attività didattica ordinaria sia durante l'espletamento di iniziative didattiche integrative che si svolgono all'esterno della struttura scolastica (visite guidate, uscite o altro).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 12 - Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni

1. La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga.
2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente Scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i Coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente Scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
5. Il Dirigente Scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del Consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
6. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il Coordinatore della classe invita lo studente a discolarsi di fronte ad almeno un docente prima della riunione dell'organo collegiale.
7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolarsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 13 - Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni

1. I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.
3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
4. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
7. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolarsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
8. Il rifiuto dello studente di discolarsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non

impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

ORGANO DI GARANZIA

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602/P0 del 31 luglio 2008, **il Consiglio di Istituto delibera** le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto Comprensivo "Don Milani - Padre Pio" di Altamura.

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- Dirigente scolastico, che lo presiede;
- n. 2 genitori, individuati dal Consiglio di Istituto;
- n. 2 docenti, individuati dal Consiglio di Istituto, di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante.

Qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato, il Consiglio di Istituto individua, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori, che subentrano ai membri effettivi in caso di incompatibilità. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.

L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.

Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare;

L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente Scolastico, ogni qualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori. La convocazione dell'Organo di Garanzia avverrà con un preavviso minimo di 3 giorni, anche a mezzo fonogramma.

Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia **entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza** da parte dei genitori.

Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri del Consiglio di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente Scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente Scolastico. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

Il Dirigente Scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente Scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato o

modificato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione adeguata, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.

Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso e il registro è depositato in Presidenza.

L'Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno.

L'Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

Contro le decisioni assunte dall'Organo Garanzia è ammesso reclamo presso l'Ufficio Scolastico Regionale (Organo di Garanzia Regionale).

Il Presente Regolamento integra il regolamento vigente all'interno dell'Istituto e viene depositato agli Atti e sul sito della scuola.